

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2069

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

Presentata il 28 novembre 1969

Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e della legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 6 novembre 1969 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato la legge del 13 ottobre 1969, n. 743, recante modifiche alla legge del 6 agosto 1966, n. 625, in materia di assistenza economica sanitaria per gli invalidi civili.

La legge n. 743 sopra citata, all'articolo 9 stabilisce che la sua validità cessi con il 31 dicembre 1969, sicché, gli invalidi civili, da tale data si troveranno privi di assistenza economica e sanitaria, nonché con riflessi negativi sul collocamento obbligatorio, per l'effetto dello scioglimento delle Commissioni sanitarie provinciali provocando gravissimo disagio tra la categoria già duramente provata durante tutto l'anno 1969 per la sospensione dell'erogazione dell'assegno provocata dalla *vacatio legis* avvenuta tra la decadenza della legge n. 625 e l'approvazione della n. 743.

Degli ordini del giorno approvati alla Camera durante la discussione del progetto di legge n. 715 (numero della Camera e del Senato) il Governo si impegnò ad affrontare entro il 31 dicembre 1969, con una legge or-

ganica i gravi problemi della categoria ancora isolati come: l'assegno di incollocabilità, già riconosciuto ad altre categorie protette, l'estensione dei benefici di cui alla legge n. 743 ai minorati psichici, subnormali ed epilettici; l'erogazione dell'assegno ai minori dei 18 anni e i benefici accennati in materia di lavoro già goduti da altre categorie.

Poiché il tempo rimasto per arrivare al 31 dicembre 1969 non consentirà al Parlamento di affrontare in maniera organica e globale i problemi esposti, il presente articolo unico che si sottopone all'approvazione del Parlamento vuole ottenere la proroga per l'anno 1970 dell'attuale legge n. 743 con l'impegno, per il Governo ed il Parlamento, di affrontare e risolvere, nei modi su ricordati, l'insieme delle provvidenze tuttora insolte.

Del resto, tale temporanea soluzione al problema, nei modi rappresentati nella presente proposta di legge è stata propiziata con un documento dalla stessa categoria degli invalidi e trasmesso a tutti i gruppi parlamentari.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le provvidenze in favore degli invalidi civili previste dalla legge del 6 agosto 1966, n. 625 e della legge 13 ottobre 1969, n. 743, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.